

APPENDICE NORMATIVA

D.L. n. 201.2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 16.2025 "Misure urgenti in materia di cultura."

Art. 7 (Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo)

2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (commissioni di vigilanza), per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente (i, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative), destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rito di autorizzazione escludono l'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stat. le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni (safety e security).

2-ter. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

APPENDICE NORMATIVA

Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136."

Articolo 85 "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia" [versione in vigore dal 1° gennaio 2018]

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali, anche consorzi ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorzi che nei consorzi e nelle società consorziati detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche della società personali o di capitali che ne siano socie.
- 3-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.



Al Comune di Usini (SS)
Via Risorgimento n. 70
comunediisini@cert.legalmail.it

S.C.I.A. – SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

(articolo 19 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.)

PER REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO DAL VIVO E PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE

comprendente attività culturali quali teatro, musica, danza, ballo (nel senso di spettacolo al quale si assiste, non quale attività di intrattenimento danzante o di discoteca), musical nonché proiezioni cinematografiche con un massimo di 2000 partecipanti che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno seguente

(articolo 7, commi 2-2/bis-2/ter-2-quater, del D.L. n. 201.2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 16)

La presente comunicazione e gli allegati devono essere inviati almeno 15 giorni prima dell'evento.

Il/La sottoscritto/a ANTONELLA MARIA

nato/a SASSA (SS) il 20 / 04 / 65 residente in USINI ()

via I. DE ANDRÈ n° 22 C.F. MASSANA 65D60IUS2M

tel. e-mail annella.maria @eproduzione.it

☐ Cittadino straniero (eventuale)

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. _____ rilasciato

dalla Questura di _____ in data ____ / ____ / ____ valido fino al ____ / ____ / ____ in qualità di:

☐ Titolare dell'omonima impresa individuale

☐ Legale rappresentante

☒ Presidente

☐ Altro (specificare: _____)

del /della:

☒ Associazione

☐ Società

☐ Ente

☐ Partito

☐ Impresa Individuale

Denominazione: ASS. TURISTICA PRO VIO USINI

di USINI (), CAP 07049 Via ROMA con sede legale nel Comune n° 24, con attività di

Partita IVA 0572730907, C.F. 92026950905

PEC prolocomuni @ it

Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

